Città Metropolitana di Genova

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (articolo 47 DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a NICCHIA DANIELE

codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 DPR n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e in relazione al seguente incarico/nomina:

AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE S.r.l.
COME COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013 e, in particolare:

1. ai fini delle cause di **inconferibilità**:

   a) di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nei corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

   b) di non essere stato, nei due anni precedenti, componente del Consiglio della Città metropolitana di Genova, ovvero, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in Regione Liguria (art. 7, comma 2, D.lgs. n. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);

   c) di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato[1] di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Liguria, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza

1 Tale causa di inconferibilità non sussiste qualora gli incarichi rivestiti non abbiano comportato l'esercizio di deleghe gestionali dirette (es. cariche di Presidente o Amministratore delegato).

di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2, D.lgs. n. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico);

2. ai fini delle cause di **incompatibilità**[2]:

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a)con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b)con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c)con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

---

2 In caso di nomina nell'organo amministrativo (es. Consiglio di Amministrazione), la carica è incompatibile con gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette o Amministratore delegato e assimilabili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 7 e 13 dello stesso D.Lgs. n. 39/2013.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) ... [omissis]
b) ... [omissis]
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

☒ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

3. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità eventualmente previste dallo Statuto dell'Ente per il quale viene presentata la propria candidatura;

4. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità ed esclusione previste dall'articolo 3 degli "Indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova" (approvati con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2/2015) di seguito riportato:

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, non possono ricoprire incarichi:
a) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
b) i soggetti che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
c) i soggetti che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con l'ente nel quale rappresentano la Città metropolitana.
2. Qualora sussistano una o più cause di incompatibilità di cui al comma 1, l'interessato è tenuto a rimuoverle entro dieci giorni dalla nomina, a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'Ente o Società, di decadenza dall'incarico.
3. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza come previsto al comma 2.

OPPURE

☐ che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n. 39/2013:

e di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità[3] entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto:

a) si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
b) dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR allegata al presente modulo.

Allegati: Informativa sul trattamento dei dati personali.

luogo e data Genova, 28/07/2022

3Per completezza, si segnalano le ulteriori cause di incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 del D.lgs. 267/2000 Testo unico degli Enti locali e, nel caso la nomina riguardi la carica di componente del Collegio Sindacale, il parere del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti reso nell'Informativa n. 74/2009